

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE

(Agricoltura)

65° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 LUGLIO 1975

Presidenza del Presidente COLLESELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta e rinvio:

« Norme per la protezione della natura e della fauna e per l'esercizio della caccia » (285) (D'iniziativa dei senatori Fermariello ed altri);

« Norme per la difesa della fauna selvatica italiana » (604) (D'iniziativa dei senatori Spagnolli ed altri);

« Legge quadro sulla caccia » (768) (D'iniziativa dei senatori Zugno ed altri);

« Norme per la protezione degli ambienti naturali della fauna selvatica e per la disciplina dell'esercizio venatorio » (1200) (D'iniziativa dei senatori Averardi ed altri):

PRESIDENTE	Pag. 940, 942, 943 e <i>passim</i>
ARTIOLI	953, 954
BALBO	952, 954
BOANO	945, 947, 948 e <i>passim</i>
BUCCINI, relatore alla Commissione	940, 942 943 e <i>passim</i>
CASSARINO	945
DEL PACE	947, 948, 949 e <i>passim</i>

FERMARIELLO	Pag. 945, 946, 954 e <i>passim</i>
LOBIANCO, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste	942, 943, 944 e <i>passim</i>
MAZZOLI	944, 948, 957
PACINI	944, 947, 949 e <i>passim</i>
PISTOLESE	945, 952, 953 e <i>passim</i>
SCHIETROMA	949, 953
TORTORA	961
ZUGNO	943, 947, 951 e <i>passim</i>

La seduta ha inizio alle ore 11,45.

B O A N O , f.f. segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta e rinvio dei disegni di legge:

« Norme per la protezione della natura e della fauna e per l'esercizio della caccia » (285), d'iniziativa dei senatori Fermariello ed altri;

9^a COMMISSIONE

65° RESOCONTO STEN. (23 luglio 1975)

- « Norme per la difesa della fauna selvatica italiana » (604), d'iniziativa dei senatori Spagnolli ed altri;
- « Legge quadro sulla caccia » (768), d'iniziativa dei senatori Zugno ed altri;
- « Norme per la protezione degli ambienti naturali della fauna selvatica e per la disciplina dell'esercizio venatorio » (1200), d'iniziativa dei senatori Averardi ed altri

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Norme per la protezione della natura e della fauna e per l'esercizio della caccia », d'iniziativa dei senatori Fermariello, Valori, Branca, Cipellini, Arnone, Chiaromonte, Cossutta, Pecchioli, Colombi, Zucalà, Bermani, Fossa, Colajanni, Fabiani, Adamoli, Valenza, Del Pace, Poerio, Borsari, Li Vigni, Ferralasco, Segreto, Vignolo, Piva, Vignola, Corretto, Garoli, Giovannetti, Ziccardi, Boldrini, Piovano, Bonazzi, Cavalli, Gadaleta, Sgherri, Ferrucci, Mari, Boraccino, Specchio, Marangoni, Calia, Urbani, Chinello, Veronesi, Petrone, D'Angelosante, Mancini, De Falco, Zavattini, Cebrelli, Bianchi, Pellegrino, Petrella, Canetti, Scarpino, Germano, Artioli, Bruni, Corba, Maffioletti, Abenante, Calamandrei, Fusi, Bertone, Lugnano, Merzario, Papa e Peluso; « Norme per la difesa della fauna selvatica italiana », d'iniziativa dei senatori Spagnolli, Brosio, Terracini, Cifarelli, Dalvit, Balbo, Pinto, Berlanda, Gaudio, Follieri e Ferrari; « Legge quadro sulla caccia », d'iniziativa dei senatori Zugno, Attaguile, Pelizzo, Rosa, Balbo, Tanga, Salerno e Ferrari; « Norme per la protezione degli ambienti naturali della fauna selvatica e per la disciplina dell'esercizio venatorio », d'iniziativa dei senatori Averardi, Scardaccione e Tortora.

Come i colleghi sanno, alcuni di loro si sono riuniti per dirimere determinate questioni e concertare nuovi emendamenti. Prego pertanto il relatore di volerci riferire in merito.

B U C C I N I , *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, questa mattina abbiamo avuto uno scambio di idee informa-

le con i presentatori degli emendamenti, concordando alla fine una linea secondo la quale potremmo anche giungere, nella giornata di domani, alla conclusione, magari dedicando allo scopo — se necessario, e se i vari Gruppi sono d'accordo — l'intera giornata.

In tale linea sarebbe necessario rivedere l'articolo 2, già approvato, ai sensi dell'articolo 103 del Regolamento, apparendo quell'articolo in contrasto con il disposto dell'articolo 3 del disegno di legge n. 114-B, ora approvato dal Senato in via definitiva.

Infatti l'articolo 2 del disegno di legge in esame concerne la composizione e le competenze della commissione nazionale presieduta dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste e composta dai presidenti delle giunte regionali e da quelli delle province autonome di Trente e Bolzano, mentre l'articolo 3 del disegno di legge n. 114-B prevede che i compiti di coordinamento dell'azione delle Regioni spettano al Consiglio dei ministri ed al Presidente del Consiglio.

Si è constatato che gli ostacoli sono di un duplice ordine. Anzitutto bisogna accertare se è possibile procedere alla modifica di un articolo già approvato; in secondo luogo è necessario un parere della 1^a Commissione. Quest'ultimo problema potrebbe anche essere risolto in quanto, purchè vi sia una richiesta ufficiale del parere stesso, questo può essere espresso in giornata o, al massimo, entro domani.

Sulle altre questioni, parecchie sono state già affrontate: si tratterebbe quindi solo di approfondire e migliorare i singoli temi proposti per i vari articoli, per cui il compito della Commissione sarebbe molto agevolato.

È rimasta poi in sospeso la questione delle norme transitorie in ordine alle riserve, essendovi in proposito ancora un contrasto tra i componenti della Commissione. Alcuni di loro, cioè, propongono che le Regioni possano ancora autorizzare le riserve così come sono state costituite, mentre altri propongono di estendere, eventualmente, il periodo di tre anni previsto dalla norma transitoria come durata massima delle attuali riserve. Ad ogni modo, a parte tale

punto di contrasto, esiste una generale buona volontà di concludere, attraverso una rapida valutazione degli emendamenti.

Per l'articolo 2, ove fosse possibile modificarlo, pur non essendo stato ancora presentato un emendamento formale, devo dire che esso dovrebbe prevedere solo un comitato tecnico, con gli stessi compiti originari, integrato da esperti designati dalle Regioni e dalle Province autonome. Fra le competenze già attribuite alla Commissione nazionale andrebbero stralciate quelle concernenti la ripartizione dei fondi, che, al momento di deliberare sull'articolo 21, andrebbero deferite alla commissione interregionale già prevista dall'articolo 13 della legge n. 281 del 1970.

Quanto all'articolo 6, che era rimasto in sospeso, debbo ricordare che abbiamo votato gli emendamenti, non l'articolo stesso; per cui credo si potrebbe anche in questo caso ricorrere all'articolo 103 del Regolamento. Sono state infatti presentate nuove proposte di emendamento in ordine alle date di inizio e chiusura della caccia, e potrebbero così essere oggetto di discussione.

Per i primi due commi, nella precedente seduta si osservò che apparivano troppo rigidi, prevedendo il divieto non solo di caccia, ma anche di detenzione e commercio, di qualsiasi specie di mammiferi appartenenti alla fauna selvatica, facendosi eccezione per alcune specie indicate, oggetto di caccia per periodi successivamente indicati.

Ci si chiedeva infatti che cosa avremmo fatto della selvaggina di allevamento, la quale, pur tuttavia, costituisce anche fonte di lavoro e di reddito per il nostro paese: ad esempio, le quaglie allevate in batteria e distribuite ai ristoranti, ed anche i fagiani, che parimenti possono costituire oggetto di allevamento.

Le proposte di emendamento sono allora due. Una prima tenderebbe a sostituire anzitutto il primo comma con il seguente: « È vietato, ai fini della presente legge, uccidere, catturare, detenere o commerciare qualsiasi specie di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi appartenenti alla fauna selvatica italiana »; in secondo luogo si dovrebbe aggiungere all'articolo un comma finale,

col quale, per quanto riguarda le specie appartenenti a quelle indicate nell'articolo, che possono essere oggetto di allevamento, si affiderebbe alle leggi regionali, che rappresenterebbero la necessaria garanzia, la regolamentazione della cattura, della detenzione e del commercio.

Il senatore Mazzoli aveva proposto il seguente capoverso 7): « Le specie del genere rana si possono sempre catturare, fatta eccezione che nel periodo della riproduzione. La cattura è invece proibita nei territori montani sopra gli ottocento metri e può essere consentita dalla Regione con apposito regolamento o calendario ». Ora, per evitare confusioni in ordine all'indicazione dei periodi in cui si esercita la caccia rispetto a questa, che è altra materia, si è pensato che sarebbe stato preferibile e più logico elaborare, come dicevo, un comma a parte, da aggiungere alla fine dell'articolo, del seguente tenore: « La cattura, la detenzione e il commercio della selvaggina allevata tra le specie indicate nel presente articolo, fatta eccezione per quella presa con mezzi proibiti, saranno regolate dalle Regioni con proprie leggi ». Infatti, mentre possono aversi anche atti amministrativi discrezionali, la legge regionale, alla cui elaborazione partecipano tutti i membri del Consiglio, offre, ripeto, maggiori garanzie.

L'altra soluzione sarebbe rappresentata da un emendamento molto più lungo elaborato dalla Presidenza, con la collaborazione della segreteria della Commissione, così formulato:

« Le disposizioni della presente legge non si applicano nel caso di allevamento, detenzione, uccisione, cattura e commercio di animali appartenenti:

a) alle specie cacciabili di mammiferi ed uccelli della fauna selvatica italiana, allevate in cattività o in isolamento entro spazi delimitati, a scopo alimentare;

b) ai mammiferi ed uccelli, anche estranei alla fauna selvatica italiana, allevati o destinati ai giardini zoologici ed altre esposizioni del genere;

c) ai mammiferi ed uccelli, anche estranei alla fauna selvatica italiana, allevati o

9^a COMMISSIONE

65° RESOCONTO STEN. (23 luglio 1975)

destinati a scopo di ricerca scientifica, di ricerche o accertamenti biologici o medici;

d) ai mammiferi ed uccelli, anche estranei alla fauna selvatica, allevati detenuti o commerciati a scopo ornamentale o amatoriale, con esclusione di tutte le specie della fauna selvatica italiana non comprese nell'elenco delle specie cacciabili.

Le Regioni, con proprie leggi, disciplinano le modalità per i controlli e le certificazioni concernenti quanto previsto nel precedente comma, al fine di evitare infrazioni alle disposizioni della presente legge e di quelle regionali, nonchè per stabilire eventuali obblighi di cessione di animali a scopo di ripopolamento.

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'interno, sentita la Commissione prevista dall'articolo 2, saranno stabilite le modalità e le garanzie per la importazione e la circolazione, sul territorio nazionale, degli animali provenienti dagli allevamenti indicati nel primo comma ».

Ora, bisogna dirimere le suddette questioni. Prima di pronunciarmi vorrei anche sentire i colleghi, in modo da poter poi concludere, in primo luogo, circa l'articolo 6 e, quindi, sull'articolo 2; dopodichè potremmo proseguire con una certa celerità.

P R E S I D E N T E . Per quanto riguarda l'emendamento sostitutivo testè letto dal relatore, devo precisare che esso rappresenta solo un contributo specificativo anche se, in verità, analitico e con un suo significato.

L O B I A N C O , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Sul punto *d*) manifesto qualche perplessità.

P R E S I D E N T E . Per quanto concerne l'articolo 2, se è possibile richiamarsi all'articolo 103 del Regolamento, io mi rimetto alla Commissione. In ordine all'articolo 6, invece, occorre valutare con attenzione quali modifiche apportare, essendo già stati votati alcuni emendamenti.

B U C C I N I , *relatore alla Commissione.* Per quanto concerne l'articolo 2, come ho già premesso, in relazione al disegno di legge n. 114-B approvato successivamente dal Senato, propongo una nuova formulazione del seguente tenore:

« Al fine di promuovere studi per censire la presenza nel territorio nazionale della fauna migratoria e stanziale, ricerche per la protezione della fauna selvatica nonchè per esprimere pareri sulle domande di riconoscimento giuridico avanzate dalle associazioni venatorie e la loro revoca, è istituito un comitato tecnico presso il Ministero dell'agricoltura. Il comitato è nominato con decreto del Ministro dell'agricoltura ed è presieduto dal Ministro stesso o da un Sottosegretario da lui delegato.

Il comitato tecnico è composto da un esperto designato da ciascuna Regione e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, da un rappresentante di ciascuna delle associazioni venatorie riconosciute, da un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni sindacali e professionali agricole, da due rappresentanti delle associazioni protezionistiche, da un rappresentante del CNR e dal presidente del laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna, dal Direttore generale della produzione agricola e dal Direttore generale dell'economia montana e delle foreste del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

Il problema è questo: la commissione nazionale con compiti di indirizzo e di coordinamento, composta dai presidenti delle giunte regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, appare in contrasto con le disposizioni dell'articolo 3 del disegno di legge n. 114-B approvato dal Senato in via definitiva, il quale prevede che i compiti di coordinamento dell'azione delle Regioni spettano al Consiglio dei ministri e al Presidente del Consiglio, in quanto rientrano in un'attività del tutto separata e distinta.

Per affermare questo concetto e per eliminare qualsiasi forma di interferenza tra Regioni e Stato, tra presidenti delle Giunte regionali e Amministrazione centrale, si è

9^a COMMISSIONE

65° RESOCONTO STEN. (23 luglio 1975)

inteso elevare il comitato tecnico, presieduto dal Ministro dell'agricoltura, all'organo idoneo ad espletare i compiti di indirizzo e di coordinamento.

La ripartizione dei fondi di cui alle sopratasse (o comunque le vorremo chiamare), trattandosi di un'attività del tutto fiscale e finanziaria, può essere effettuata dalla commissione regionale prevista dall'articolo 13 della legge 13 maggio 1970, n. 281, composta dai presidenti delle Giunte regionali, la quale prevede che le Regioni siano interessate in quanto destinatarie dei fondi.

Pertanto, all'articolo che prevede la ripartizione dei fondi potremo stabilire che la ripartizione stessa viene effettuata dalla commissione prevista dalla legge regionale sopracitata; mentre i compiti di indirizzo e di coordinamento sono delegati al Ministro dell'agricoltura che presiede il comitato tecnico, eliminando così la presenza degli enti elettivi come tali, ma facendo richiamo agli esperti che le Regioni possono indicare.

LOBIANCO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. E il riconoscimento delle associazioni?

BUCCHINI, *relatore alla Commissione*. Rimane sempre previsto con decreto del Ministro dell'agricoltura.

PRESENTE. Qui si propone una nuova formulazione dell'articolo 2, che è stato già votato, invocando l'articolo 103 del Regolamento, il quale dice:

«Prima della votazione finale di un disegno di legge, il Presidente, il rappresentante del Governo o ciascun senatore possono richiamare l'attenzione del Senato sopra le correzioni di forma e le modificazioni di coordinamento che appaiono opportune, nonché sopra quelle disposizioni già approvate che sembrano in contrasto tra loro o inconciliabili con lo scopo della legge, e formulare le conseguenti proposte».

Per l'interpretazione di questo dispositivo del Regolamento, io mi affido alla Commissione, perchè non ho avuto il tempo di approfondire l'argomento. Se il dispositivo viene ritenuto valido per accedere all'es-

me della nuova formulazione dell'articolo 2, non ho nulla da eccepire. Giudichi, quindi, la Commissione se, dopo la votazione dell'articolo 2, siamo autorizzati ad introdurre per ragioni di forma o di coordinamento le variazioni che vengono qui suggerite.

ZUGNO. L'articolo 2 ha delle finalità: finalità di coordinamento, finalità anche di realizzare una certa programmazione di interventi, che noi avevamo immaginato potessero essere affidate alla commissione composta dai rappresentanti regionali, la quale si poteva avvalere di un organo tecnico. Ragioni, poi, di ordine costituzionale ci hanno indotto a scindere i due organi.

Ora, il disegno di legge n. 114-B, approvato dal Senato, rende addirittura contraddittorio quanto noi abbiamo votato in sede di articolo 2; però non mi sembra che il nuovo emendamento sconvolga le finalità che ci eravamo prefisse. In sostanza, invece di raggiungerle attraverso la commissione interregionale e l'organo tecnico incaricato di esprimere i pareri alla commissione stessa, noi le raggiungeremo ugualmente attraverso un comitato tecnico presieduto dal Ministro dell'agricoltura.

Ritengo, pertanto, che sia sotto l'aspetto costituzionale, sia sotto l'aspetto regolamentare, sia possibile superare il voto già espresso all'articolo 2 e approvare (naturalmente ascoltando il parere della Commissione affari costituzionali) la nuova formulazione proposta.

PRESENTE. È implicito che dobbiamo prima chiedere il parere della Commissione affari costituzionali; ma io vorrei evitare un'impugnativa per la mancata osservanza del Regolamento.

Possiamo convenire che la nuova formulazione dell'articolo 2 non modifica sostanzialmente le finalità del testo precedente; anzi, mi pare che le semplifichi. Non rimane allora che chiedere subito il parere della Commissione affari costituzionali, semprechè la nostra Commissione giudichi lecito ritornare sulla precedente deliberazione in base al primo comma dell'articolo 103 del Regolamento.

9^a COMMISSIONE

65° RESOCONTO STEN. (23 luglio 1975)

LOBIANCO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Un chiarimento: per quanto concerne la ripartizione e l'amministrazione dei fondi, si farebbe un articolo a parte?

BUCCHINI, *relatore alla Commissione*. Vi è un articolo relativo alla ripartizione dei fondi, nel quale si potrà specificare che detta ripartizione viene effettuata a cura della Commissione prevista dall'articolo 13 della legge 13 maggio 1970, n. 281.

LOBIANCO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Per il riconoscimento delle associazioni si farebbe un altro articolo?

BUCCHINI, *relatore alla Commissione*. È previsto all'articolo 24: il riconoscimento è effettuato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste su parere della commissione di cui all'articolo 2.

LOBIANCO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. La commissione esprime il parere, ma non si dice chi deve fare il riconoscimento.

BUCCHINI, *relatore alla Commissione*. È detto nell'articolo relativo alle associazioni.

MAZZOLI. È necessario chiedere il parere della Commissione affari costituzionali, la quale si potrebbe anche pronunciare sulla legittimità di questo articolo in relazione al disegno di legge n. 114-B.

La mia osservazione si rivolge più che altro all'articolo 103 del Regolamento, testè citato dal Presidente, il quale dice che per ragioni che riguardino il coordinamento o questioni di forma, o quando un articolo si mostri contraddittorio rispetto alle finalità della legge, è possibile apportare modifiche.

Ora, l'articolo 2 già approvato non è contraddittorio rispetto alle finalità della legge, tanto vero che lo stesso senatore Zugno ha fatto notare che la nuova formulazione concettualmente raccoglie la prima. Questo è il problema.

LOBIANCO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. È in contrasto con altra determinazione del Senato.

PRESIDENTE. Rileggo il primo comma dell'articolo 103 del Regolamento:

«Prima della votazione finale di un disegno di legge il Presidente, il rappresentante del Governo o ciascun senatore possono richiamare l'attenzione del Senato sopra le correzioni di forma o le modificazioni di coordinamento che appaiono opportune, nonchè sopra le disposizioni già approvate che sembrino in contrasto tra loro o inconciliabili con lo scopo della legge».

MAZZOLI. Ma è con questo provvedimento che sembrano in contrasto.

PRESIDENTE. Sono in contrasto tra di esse.

MAZZOLI. D'accordo, ma per quanto si riferisce a questa materia, perchè il Senato, domani, nella sua sovranità potrebbe fare anche una legge completamente diversa da quella che fa oggi; le leggi non sono immutabili. Ora io non sono un costituzionalista, ma ritengo che il riferimento vada fatto al provvedimento in discussione e che, all'interno dello stesso, non vi debba essere contraddizione. Mi pare, quindi, che sia opportuno sentire il parere della Commissione affari costituzionali.

PACINI. Signor Presidente, desidero fare un'osservazione nel merito dell'emendamento; cioè a me pare che nel nuovo testo dell'articolo 2 proposto dal relatore manchi il riferimento ai compiti di collegamento con gli organismi preposti alla protezione della natura, riferimento che esiste nel testo dell'articolo 2 da noi già approvato e che, a mio avviso, costituisce un aspetto fondamentale che va reintrodotta nell'emendamento proposto.

BUCCHINI, *relatore alla Commissione*. Gli scopi dovrebbero essere gli stessi di quelli indicati nell'articolo 2 che abbiamo già approvato. Ad ogni modo la que-

9^a COMMISSIONE

65° RESOCONTO STEN. (23 luglio 1975)

sua approvazione potrà essere affrontata nel momento in cui passeremo ad esaminare il merito dell'emendamento.

Attualmente il problema è un altro: esaminare se si può fare ricorso ad un'applicazione dell'articolo 103 del Regolamento e se si può, quindi, modificare l'articolo 2 da noi già approvato, che appare in contrasto — per quanto concerne la composizione e le competenze della commissione nazionale presieduta dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste e composta dai presidenti delle giunte regionali e dai presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano — con la disposizione dell'articolo 3 del disegno di legge n. 114-B, approvato in via definitiva dal Senato. Questa legge, infatti, non prevede organi di questo tipo per la funzione di indirizzo e di coordinamento, non prevede cioè organi formati dagli stessi rappresentanti delle Regioni.

CASSARINO. Signor Presidente, dal momento che si dice che il comitato tecnico è composto da un esperto designato da ciascuna Regione e dalle province autonome di Trento e Bolzano, io chiedo se non sia opportuno menzionare anche le Regioni a statuto speciale.

FERMARELLO. Non si può parlare qui di Regioni a statuto speciale.

PRESIDENTE. A me pare che si possa anche parlare di un esperto designato da ciascuna Regione a statuto normale e speciale; ad ogni modo lo vedremo quando esamineremo il merito dell'emendamento.

PISTOLESE. Signor Presidente, per quanto concerne la questione regolamentare, a me pare che non ricorra nessuna delle due ipotesi previste dall'articolo 103 del Regolamento: non si tratta certamente di coordinamento, perchè è un fatto completamente diverso, nè ricorre l'ipotesi del contrasto perchè il contrasto deve esistere tra due norme dello stesso disegno di legge. Nell'articolo 103, infatti, si dice che alla fine dell'esame del provvedimento, prima della

sua approvazione, occorre fare un confronto per verificare se, eventualmente, due norme sono in contrasto tra di loro.

D'altra parte non è valido l'argomento addotto dal senatore Buccini circa il contrasto esistente tra l'articolo 2 da noi approvato con un'altra legge già approvata dal Senato, perchè una legge successiva può modificare una legge precedente: nulla impedisce che con il provvedimento in discussione si possa modificare il disegno di legge n. 114-B, anche se già divenuto legge.

PRESIDENTE. È proprio questo il quesito che vogliamo porre alla Commissione affari costituzionali.

PISTOLESE. Non è che noi facciamo una modifica solo di origine generale; noi modifichiamo sostanzialmente, perchè lo spirito dell'articolo 2 precedentemente approvato era quello di stabilire che questa commissione, per il caso particolare della caccia, facesse la distribuzione dei fondi secondo criteri adeguati, in relazione anche agli studi fatti in questa materia dalla stessa commissione. C'era tutta un'impostazione organica diversa, ed il nuovo testo costituisce una variazione notevolissima rispetto a quello che abbiamo già approvato.

Quindi io ritengo che effettivamente non possiamo applicare i due commi dell'articolo 103 perchè non ricorrono le ipotesi in essi previste, e che anche chiedendo il parere della Commissione affari costituzionali non abbiamo risolto il problema. Infatti, prima di chiedere il parere alla suddetta Commissione, dobbiamo decidere noi se, dal punto di vista regolamentare, rientriamo nelle ipotesi previste dall'articolo 103 o non vi rientriamo. Se vi rientriamo, allora possiamo chiedere il parere della 1^a Commissione.

BOANO. Signor Presidente, io penso che il problema sia relativo ai tempi di approvazione di due leggi più che alla natura giuridica del problema stesso.

Anch'io sono d'accordo nel pensare che l'articolo 103 del Regolamento non ci serva in questo caso, in quanto che presuppone

una rimediazione allorchè si determina un contrasto con un punto di riferimento all'interno dello stesso disegno di legge — come è stato già ricordato —; ma il contrasto in questo caso è con un punto di riferimento esterno al provvedimento.

Mi pare, quindi, che il problema sia di natura cronologica, di tempi. Il quesito da porre alla Commissione affari costituzionali mi pare sia questo: se, mentre un provvedimento è in corso di discussione in sede deliberante nell'ambito di una Commissione e non è stato ancora formalmente definito e, nel frattempo, si è inserita una deliberazione perfetta, cioè una legge approvata in Aula dallo stesso organo del Parlamento, questo deve avere un rilievo sul contenuto del disegno di legge ancora in corso di elaborazione.

F E R M A R I E L L O . Signor Presidente, noi siamo d'accordo con la proposta avanzata dal collega Buccini e da altri colleghi, quella cioè di utilizzare l'articolo 103 del Regolamento al fine di fare in modo che l'articolo 2 già votato da questa Commissione possa corrispondere a quanto è stato stabilito in terza lettura dall'Assemblea del Senato — parlo della legge che portava il numero 114-B — anche perchè con l'articolo 2 noi fissiamo, in sostanza, un compito di coordinamento che attribuiamo alla Commissione, mentre la 114-B, cronologicamente approvata successivamente all'articolo 2, affida il compito di coordinamento al Presidente del Consiglio ed alla forza della legge.

A me pare, quindi, che sia evidente l'inopportunità che il Senato, in un lasso di tempo abbastanza ravvicinato, su una materia così delicata si esprima in modo difforme. Ecco perchè il Gruppo comunista ritiene che sia il caso di trasmettere anche questo emendamento alla 1^a Commissione, affinché in base al suo parere noi possiamo poi procedere eventualmente ad esaminarlo nel merito.

P R E S I D E N T E . Mi si è fatto presente opportunamente che si tratta di un problema di Regolamento in sè e per sè.

Ora, all'articolo 18 del Regolamento, nel quale si parla della Giunta per il Regolamento, al terzo comma si dice: « Spetta alla Giunta l'iniziativa o l'esame di ogni proposta di modificazione del Regolamento e il parere su questioni di interpretazione del Regolamento ad essa sottoposte dal Presidente del Senato ».

Trattandosi di un caso che definirei limite, quindi, si potrebbe avere anche una risposta da parte della Giunta per il Regolamento o, al limite, anche da parte della Segreteria generale del Senato. È evidente che la procedura non è delle più brevi. Del resto la possibilità di vedere impugnato questo articolo può compromettere tutto.

F E R M A R I E L L O . Vorrei far presente che la Commissione affari costituzionali domani è convocata, per cui potrebbe darci rapidamente un parere. Se invece la cosa è più complessa, diventa effettivamente difficile risolvere tale questione in poche ore.

P R E S I D E N T E . Se la Commissione, o la maggioranza di essa è d'accordo, io sarei dell'avviso, allora, di inviare l'emendamento proposto all'articolo 2 alla Commissione affari costituzionali. Contemporaneamente, vorrei pregare il segretario, facendo riferimento all'articolo 18 da me letto, di interpellare la Segreteria generale del Senato, che forse può soccorrere in questa materia.

B U C C I N I , *relatore alla Commissione*. Io suggerirei di mandare alla 1^a Commissione l'articolo 2 nel testo da noi approvato e l'emendamento che abbiamo proposto, ponendo il quesito se siano conformi allo spirito ed alla lettera della legge numero 114-B approvata dal Senato in terza lettura, e quindi in via definitiva; perchè altrimenti avremmo un parere generico e non specifico, come quello che ci occorre.

L O B I A N C O , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo esprimerà il suo parere, evidentemente,

9ª COMMISSIONE

65° RESOCONTO STEN. (23 luglio 1975)

quando dalla fase procedurale si passerà al merito dell'emendamento.

B O A N O. Bisognerebbe far presente, nel richiedere il parere, che l'approvazione della legge n. 114-B è avvenuta nel corso dell'approvazione di questo provvedimento.

B U C C I N I, *relatore alla Commissione.* Successivamente.

B O A N O. Io mi riferirei proprio al fatto che questo provvedimento non è formalmente definito; non è ancora un atto giuridico perfetto. Bisognerebbe, quindi, non tanto rilevare la posteriorità dell'approvazione dell'articolo 2, ma la non consistenza, sul piano formale, dello stesso provvedimento.

L O B I A N C O, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Difatti il Regolamento parla di approvazione definitiva, per cui un articolo può essere modificato prima di essere approvato definitivamente.

P R E S I D E N T E. Allora, con la proposta integrativa del relatore, inviamo alla Segreteria generale ed alla 1ª Commissione entrambi i testi — quello già approvato e quello che si pone ora — ponendo il quesito dell'applicabilità dell'articolo 103 del Regolamento in relazione alla sopravvenuta approvazione del disegno di legge numero 114-B.

D E L P A C E. Anche perchè intendiamo, su segnalazione della Commissione finanze e tesoro, modificare gli articoli 19, 20 e 21, i quali trattano questioni finanziarie, in un senso che apparirebbe in contrasto con la suddetta legge.

Z U G N O. La questione della ripartizione dei fondi, prevista all'articolo 21, non interessa la Commissione finanze e tesoro.

P R E S I D E N T E. Allora, se nessun altro domanda di parlare, restiamo intesi come già detto, soprassedendo sia sui pro-

blemi sollevati in merito all'articolo 2, sia su quelli concernenti l'articolo 6, per il quale, ripeto, non mi sembrano proponibili modifiche ai commi già approvati trattandosi solo di risolvere le questioni relative alle disposizioni accantonate.

Poichè non si fanno osservazioni, passiamo allora all'esame dell'articolo 7, di cui do lettura:

Art. 7.

(Controllo della fauna)

Le Regioni possono vietare la caccia per periodi prestabiliti a determinate specie di selvaggina per ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali e climatiche o per malattia o altre calamità

Le Regioni provvedono, inoltre, al controllo delle specie che, moltiplicandosi eccessivamente, arrecano danni gravi alle colture agricole, al patrimonio faunistico ed alla piscicoltura, alterando l'equilibrio naturale, determinando i tempi, i luoghi e le modalità della caccia a dette specie.

Z U G N O. Propongo il seguente emendamento: al primo comma, dopo le parole « Le Regioni » aggiungere le altre: « sentito il parere favorevole del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia ».

Riteniamo infatti opportuno che la legislazione in materia di caccia abbia un fondamento tecnico-scientifico.

P A C I N I. Propongo anch'io un emendamento analogo: al primo e secondo comma, dopo le parole « Le Regioni », aggiungere le altre: « sentito il parere del Laboratorio di zoologia di Bologna ».

Ad ogni modo, per non ritardare l'iter del provvedimento, se i colleghi lo ritengono opportuno sono disposto a ritirare la mia proposta.

B U C C I N I, *relatore alla Commissione.* Nel testo ci siamo riferiti a disposizioni di natura, ovviamente, vincolante. È chiaro che un parere deve accompagnare ogni atto, in sede amministrativa.

9ª COMMISSIONE

65° RESOCONTO STEN. (23 luglio 1975)

M A Z Z O L I. Io propongo a mia volta un emendamento tendente a sostituire il secondo comma con il seguente:

« Le Regioni inoltre provvedono al controllo della densità e dei rapporti tra le varie specie di fauna e possono consentire, previa autorizzazione della Commissione di cui all'articolo 2, la caccia di selezione determinandone i tempi, i luoghi e le modalità ».

Naturalmente, se sarà approvata la modifica all'articolo 2, la parola « Commissione » andrà sostituita con l'altra « Comitato ».

B U C C I N I, *relatore alla Commissione*. Direi che il principio espresso dallo emendamento è contenuto anche nel secondo comma del testo proposto dalla Sottocommissione, là dove si afferma che le Regioni provvedono inoltre al controllo delle specie che, moltiplicandosi eccessivamente, possano arrecare gravi danni alle colture, e via dicendo. Mi sembra quindi più opportuno non modificare il testo stesso; invito i senatori Zugno, Pacini e Mazzoli a non insistere sulle loro proposte.

M A Z Z O L I. Allora non insisto e ritiro l'emendamento.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare e i senatori Zugno e Pacini non insistono, metto ai voti l'articolo 7.

(*E approvato*).

Art. 8.

(*Introduzione di selvaggina dall'estero*)

L'introduzione dall'estero di selvaggina viva, non estranea alla fauna indigena, può effettuarsi solo a scopo di ripopolamento o di rinsanguamento.

È vietato immettere nel territorio nazionale selvaggina estranea alla fauna indigena, senza l'autorizzazione della Commissione di cui all'articolo 2, e con il parere favorevole del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia.

Il senatore Mazzoli ha presentato un emendamento, tendente a sostituire i due commi con il seguente testo:

« L'introduzione dall'estero di selvaggina viva, appartenente a specie o loro razze sicuramente autoctone del territorio italiano, può effettuarsi solo a scopo di ripopolamento o di rinsanguamento.

E vietato immettere nel territorio nazionale selvaggina estranea alla fauna indigena ».

M A Z Z O L I. Questo emendamento, che a prima vista sembra poco rilevante, ha invece un suo significato per la conservazione della tipologia della selvaggina nel nostro paese. Il riferimento alla « selvaggina non estranea alla fauna indigena », mi sembra ambiguo, soprattutto in relazione alle specie non indigene ma già acclimatate nel territorio nazionale.

D E L P A C E. Il fagiano non è certamente un uccello autoctono italiano!

P R E S I D E N T E. Il senatore Mazzoli sostiene che la dizione « non estranea alla fauna indigena » non dice tutto.

M A Z Z O L I. Significa la fauna che vive e che si è ambientata nel nostro paese.

P R E S I D E N T E. Lei insiste nel suo emendamento?

M A Z Z O L I. Non insisto.

B O A N O. Vi è l'esigenza di un po' di chiarezza, ma l'emendamento del senatore Mazzoli è indubbiamente piuttosto limitativo.

Vorrei che il relatore ci definisse il significato della espressione « non estranea ».

P R E S I D E N T E. Forse si dovrebbe dire « estranea »...

D E L P A C E. Se toglie il « non » cambia tutto!

B U C C I N I, *relatore alla Commissione*. Il concetto di fauna indigena è molto ampio. Ma proprio tenendo conto della situazione attuale, che può variare nel nostro paese perchè una certa specie può trovare acclimatazione e quindi divenire fauna indigena, noi intendiamo per fauna indigena tutti gli animali che possono acclimatarsi sul territorio nazionale.

B O A N O. La lepre ungherese, per esempio.

B U C C I N I, *relatore alla Commissione*. Allora l'introduzione dall'estero di animali non estranei a quelli che già vivono nel nostro paese può effettuarsi solo a scopo di ripopolamento; è invece vietato immettere nel nostro territorio animali estranei a quelli che già vivono nel territorio stesso senza il parere vincolante della Commissione di cui all'articolo 2.

L O B I A N C O, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Sarebbe forse opportuno accantonare questo articolo, perchè nel secondo comma si fa richiamo alla commissione di cui all'articolo 2.

B U C C I N I, *relatore alla Commissione*. Potremmo modificare in sede di coordinamento la denominazione di tale organismo. Come pure dovremo parlare di parere e non di autorizzazione, nel primo comma.

P A C I N I. Mi sembra che siano stati sufficientemente chiariti sia il primo che il secondo comma.

B O A N O. La spiegazione è chiarissima; è il termine « non estranea » che a mio giudizio risulta genericamente formulato, a meno che nel linguaggio venatorio non abbia una sua significazione rituale!

D E L P A C E. È utilizzato da 50 anni!

S C H I E T R O M A. Vorrei fare una osservazione di carattere formale. Nel se-

condo comma, se non erro, si prevede che è vietato immettere nel territorio nazionale selvaggina estranea alla fauna indigena senza il parere del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia. Allora bisogna dire « senza il parere » e non « con il parere ».

P R E S I D E N T E. D'accordo. Bisogna dire: « senza il parere della Commissione di cui all'articolo 2 e senza il parere favorevole del Laboratorio... ».

Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Schietroma, tendente a sostituire, nel secondo comma, alla parola « con », la parola « senza ».

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento proposto dal relatore, tendente a sostituire, nel secondo comma, le parole « l'autorizzazione », con le altre « il parere ».

(È approvato).

Resta inteso che viene rinviato al coordinamento finale l'eventuale modificazione della denominazione della commissione, in base a quanto verrà deciso a proposito dell'articolo 2.

Metto ai voti l'articolo 8, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

TITOLO III

STRUTTURA DEL TERRITORIO PIANI REGIONALI ZONA DELLE ALPI

Art. 9.

(Caccia controllata - Piani regionali)

Il territorio nazionale è sottoposto al regime di caccia controllata.

Per caccia controllata si intende l'esercizio venatorio soggetto a limitazioni di tempo, di luogo, di specie e di numero di capi di selvaggina stanziale e migratoria da abbattere.

Le Regioni predispongono piani pluriennali, articolati per provincia o per zone omogenee, per gli interventi nel settore della caccia.

In detti piani debbono essere previste:

a) oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione, alla sosta ed all'inselvaticamento della selvaggina stanziale e migratoria;

b) zone di ripopolamento e cattura, destinate alla produzione della selvaggina, al suo irradiamento nelle zone circostanti ed alla cattura della medesima per il ripopolamento;

c) zone di addestramento cani e per le gare degli stessi;

d) norme che prevedano e regolamentino gli incentivi in favore dei proprietari dei fondi, singoli ed associati, che si impegnino al ripristino ed alla salvaguardia dell'ambiente ed alla produzione di selvaggina;

e) norme che fissino indennizzi forfetari in favore dei conduttori dei fondi, rapportati ad ettari di superficie, per i danni alle colture da parte della selvaggina e nei terreni utilizzati per gli scopi di cui ai punti a), b) e c).

Le zone, di cui ai punti a), b) e c) saranno possibilmente delimitate da confini naturali ed indicate da apposite tabelle, esenti da tasse, a cura delle Regioni o dagli enti delegati per l'amministrazione della caccia.

Lo Stato e gli enti pubblici, proprietari, di terreni, ove non ostino motivi di rilievo, sono tenuti a concederli alla Regione per le finalità previste dalla presente legge.

La delimitazione che determina il perimetro della zona da vincolare, come indicato nei punti a) e b), deve essere pubblicata nelle forme consuete nell'albo pretorio dei comuni in cui ricadono i terreni.

Avverso tale deliberazione i proprietari e conduttori interessati possono proporre opposizione in carta semplice alla Regione entro trenta giorni dalla pubblicazione.

Decorso il suddetto termine, la Regione, ove sussista il consenso dei proprietari e conduttori dei fondi, costituenti almeno i due terzi della superficie complessiva, che

si intende vincolare, provvede in merito alla costituzione delle oasi di protezione e delle zone di ripopolamento e cattura, decidendo anche sulle opposizioni presentate e stabilisce, con lo stesso provvedimento, le misure necessarie ad assicurare una efficace sorveglianza delle zone medesime anche a mezzo di appositi agenti o guardie venatorie.

Il consenso si ritiene validamente accordato anche nel caso in cui non sia stata presentata formale opposizione.

Il Presidente della Giunta regionale competente per territorio, in via eccezionale ed in vista di particolari necessità faunistiche, può disporre, con decreto, la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura.

A questo articolo sono stati presentati numerosi emendamenti, di cui do lettura.

I senatori Del Pace, Zavattini, Mari, Martino, Artioli, Mingozzi e Fermariello propongono:

Al secondo capoverso, secondo rigo, sopprimere la parola: « omogenee »;

sostituire il quarto capoverso con il seguente:

« Le zone di cui ai punti a), b) e c) saranno possibilmente delimitate da confini naturali e indicate da apposite tabelle, esenti da tasse, a cura delle Regioni o degli Enti locali per le competenze proprie o delegate; dette zone non possono essere complessivamente inferiori ad un ottavo nè superiori ad un terzo del territorio di ogni provincia effettivamente utile alla caccia ».

Il senatore Zugno propone di sostituire, nell'ultima riga dell'ottavo comma, il termine di « trenta giorni » con quello di « sessanta ».

Il senatore Balbo propone di aggiungere, al quarto comma, alla lettera c), le seguenti parole: « che debbono esser scelte in terreni incolti e dietro espresso benestare scritto degli utenti agricoli degli stessi, in difetto di ciò a nulla valendo la pubblicazione di cui al successivo settimo comma ».

9ª COMMISSIONE

65° RESOCONTO STEN. (23 luglio 1975)

Il senatore Pacini, infine, propone i seguenti emendamenti:

Sostituire la lettera d) del quarto comma con la seguente:

« d) norme che prevedano e regolamentino la costituzione di consorzi faunistico-ecologici tra cacciatori, proprietari, enfiteuti ed affittuari aventi lo scopo di:

1) mantenere e migliorare l'ambiente ecologico indispensabile per la vita e la riproduzione della fauna selvatica, con particolare riferimento alle zone umide e vallive al fine di assicurare la continuità delle correnti migratorie attraverso il territorio nazionale;

2) incrementare il patrimonio faunistico stanziale attraverso l'allevamento naturale e artificiale della selvaggina, al fine di favorire l'irradiamento nei terreni circostanti;

3) fornire ogni anno gratuitamente alle autorità regionali competenti, nelle quantità e specie da esse stabilite, capi di selvaggina da destinare a ripopolamento di territori regionali.

Le aree da destinarsi ai consorzi anzidetti non potranno eccedere l'11 per cento della superficie agraria e forestale della Regione.

I consorzi, da costituirsi previo parere obbligatorio del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, avranno l'obbligo di sottoporre annualmente alle autorità regionali competenti piani annuali relativi alle diverse specie di selvaggina, che comunque non comportino l'abbattimento di più del 50 per cento di ciascuna specie presente.

Nei limiti e con le modalità previste dal calendario venatorio della zona, il consorzio regola l'esercizio della caccia limitata agli aderenti al consorzio che ne ottengano autorizzazione dallo stesso, sulla base delle quote di partecipazione agli oneri di gestione, nonché alle persone da questi indicate.

Nel corso dell'annata venatoria una settimana sarà destinata unicamente a visite guidate e gratuite al territorio del consorzio, a scopo educativo o di studio »;

aggiungere dopo il quarto comma il seguente:

« I territori vincolati per le oasi di protezione e per le zone di ripopolamento e cattura, e i territori dei consorzi di cui alla lettera d) del comma precedente, non possono superare, nel loro insieme, il terzo della superficie agraria e forestale della Regione »;

sopprimere il resto dell'articolo dal sesto al penultimo comma;

modificare come segue l'ultimo comma:

« Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere dei Presidenti della Giunta regionale, competente per territorio e del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, può disporre con decreto la costituzione di oasi di protezione. Le Regioni possono a loro volta con analoga procedura istituire oasi di protezione nonchè zone di ripopolamento e cattura ».

Senatore Pacini, vuole illustrare per primo i suoi emendamenti?

P A C I N I . Il primo emendamento tende a sostituire il quinto comma dell'articolo 9 con il seguente:

« Le zone di cui ai punti a), b) e c) saranno possibilmente delimitate da confini naturali ed indicate da apposite tabelle, esenti da tasse, a cura delle Regioni o degli Enti locali per le competenze proprie o delegate; dette zone non possono essere, complessivamente, inferiori ad un ottavo nè superiori ad un terzo del territorio di ogni provincia effettivamente utile alla caccia ».

Il secondo emendamento tende a sostituire, all'ottavo comma di detto articolo, il termine di 30 giorni con l'altro di 40 giorni.

Z U G N O . A questo punto, signor Presidente, forse potrei ritirare il mio emendamento.

D E L P A C E . Anche noi, signor Presidente, ritiriamo il nostro emendamento perchè è assorbito da quello proposto dal senatore Pacini.

BALBO. Signor Presidente, ritiro senz'altro due degli emendamenti da me presentati a questo articolo, ma insisto perchè venga votato l'altro emendamento da me proposto al quarto comma, nel senso di aggiungere, alla lettera c), le seguenti parole: « che debbono essere scelte in terreni incolti e dietro espresso benessere scritto degli utenti agricoli degli stessi, in difetto di ciò a nulla valendo la pubblicazione di cui al successivo settimo comma ».

Ritengo utile questo emendamento perchè in tal modo si evita di danneggiare colture in atto. Inoltre anche per il cacciatore è meglio addestrare i propri cani in terreni incolti, perchè più adatti.

DEL PACE. Signor Presidente, noi insistiamo sull'emendamento formale per eliminare, dal terzo comma, la parola « omogenee ».

BUCCHINI, *relatore alla Commissione*. Sono senz'altro favorevole agli emendamenti proposti dal senatore Pacini rispettivamente al quinto e all'ottavo comma dell'articolo 9.

Sono favorevole, altresì, all'emendamento proposto dal senatore Del Pace, cioè di eliminare dal terzo comma la parola « omogenee ».

Nella mia qualità di relatore, poi, desidero fare un'osservazione. Nel primo comma si parla di territorio nazionale sottoposto al regime di caccia controllata. Ora, dal momento che nel testo del provvedimento è previsto un carico tributario per il cacciatore, non vorrei che attraverso i cartellini che le Regioni danno, nei quali sono indicati le specie ed il numero dei capi da abbattere, si ponessero nuovi balzelli. Io proporrei, pertanto, di aggiungere, alla fine del primo comma, dopo le parole « regime di caccia controllata », l'altra « gratuita ».

ZUGNO. È giusto.

PISTOLESE. Signor Presidente, vorrei fare un'osservazione sul secondo emendamento proposto dal senatore Pacini. Il termine di 40 giorni è un po' irrituale, non

esiste nel nostro ordinamento giuridico. Accettando tale emendamento, quindi, andremmo ad innovare facendo ricorso ad un termine assolutamente nuovo, impensabile ed imprevedibile. Pertanto, o si lascia il termine di 30 giorni oppure si può portarlo a 60 giorni, restando nell'ambito della prassi.

BUCCHINI, *relatore alla Commissione*. A questo punto, io sarei favorevole a mantenere il termine di 30 giorni per una questione di ordine pratico, per dare, cioè, maggiore possibilità agli enti di costituire le zone di oasi e di ripopolamento. Concedendo, infatti, maggior tempo per le opposizioni, diamo anche maggior tempo per la litigiosità, quando invece esiste la necessità di istituire rapidamente le zone di cui parlavo poc'anzi.

D'altra parte, 30 giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio di un provvedimento mi pare che siano più che sufficienti perchè se ne possa prendere cognizione.

LOBIANCO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo esprime parere favorevole sul primo emendamento proposto dal senatore Pacini.

Per quanto concerne il secondo, invece, è contrario. È senz'altro da preferirsi il termine di 60 giorni perchè dobbiamo tener conto anche dei destinatari di questa norma, i quali spesso non sono edotti dell'albo pretorio e vengono a conoscenza dei provvedimenti adottati nei loro confronti a cose avvenute. Prevedendo, quindi, un termine di 60 giorni, diamo un maggior lasso di tempo perchè i coltivatori, i proprietari di questi terreni possano, avendo preso cognizione del provvedimento, fare opposizione.

PACINI. L'osservazione fatta dal senatore Pistolese indubbiamente è giusta e, nell'elaborare l'emendamento, l'abbiamo tenuta presente. Abbiamo anche fatto le considerazioni testè svolte dal sottosegretario Lobianco; però abbiamo valutato come, allungando i termini, si poteva rischiare di impedire quasi, di fatto, la costituzione di queste zone che, invece, con il provvedimento in discussione vogliamo che siano rapidamente realizzate.

9^a COMMISSIONE

65° RESOCONTO STEN. (23 luglio 1975)

Ed allora, pur rappresentando i 40 giorni un termine non rituale, avevamo cercato con esso di contemperare le varie esigenze offrendo un periodo ulteriore di 10 giorni ai coltivatori diretti, agli agricoltori e così via, per consentire loro di acquisire la necessaria conoscenza della deliberazione.

Infatti, nel settore in questione, 40 giorni sono sufficienti a tal fine, tanto più che la deliberazione viene affissa nell'albo pretorio, secondo le norme vigenti; mentre 60 giorni rappresenterebbero un termine troppo lungo per la conflittualità, e potrebbero pregiudicare lo spirito col quale abbiamo portato avanti il provvedimento.

P I S T O L E S E . Per offrire una garanzia alla proprietà dell'agricoltore o del coltivatore diretto si potrebbe anche lasciare invariato il termine di trenta giorni purchè, come è stato fatto in Sardegna, la pubblicazione nell'albo pretorio fosse accompagnata da una comunicazione all'interessato.

D E L P A C E . Sappiamo tutti — e lo sa in particolare il senatore Pistolese — che ciò è impossibile. Direi anzi che è una proposta veramente provocatoria!

P A C I N I . Forse non era proprio questa l'intenzione del collega.

A R T I O L I . Il senatore Pistolese parte da un presupposto che può essere anche giusto, ma offrendo una soluzione nella maggior parte dei casi inattuabile, specie nelle zone di collina e di montagna, i cui proprietari, per la maggior parte, sono da tempo in America o nel Canada e sono quindi irraggiungibili per il catasto, il quale spesso non sa neanche chi siano.

P I S T O L E S E . La comunicazione potrebbe essere fatta al detentore.

P A C I N I . Devo rafforzare la tesi del collega Artioli, facendo presente che in Toscana, ad esempio, in una provincia come la mia — dove i terreni sono paurosamente spezzettati — non si riesce neanche a sapere chi siano i proprietari. Quindi, accettan-

do l'emendamento del collega Pistolese, rischieremmo veramente di non raggiungere in alcun modo lo scopo: sappiamo tutti qual è la situazione del catasto...

B O A N O . Sono d'accordo circa la complessità di questa ipotesi, considerando che esiste ancora, attualmente, un gran numero di viticoltori, ad esempio, i quali ignorano l'opportunità di iscriversi presso le Camere di commercio. Penso quindi che, di fatto, risolveremmo ugualmente il problema approvando il termine di 60 giorni.

S C H I E T R O M A . La soluzione potrebbe consistere nel mantenere il termine di 30 giorni, per una certa celerità nelle procedure, e poi, oltre alla pubblicazione nell'albo pretorio, prevedere una comunicazione della deliberazione attraverso manifesti, in modo che gli interessati abbiano la possibilità di opporsi ai piani, eventualmente, entro un certo termine.

P R E S I D E N T E . Vorrei ricordare che, col provvedimento, noi fissiamo degli indirizzi, ma la parte regolamentare spetta alle Regioni.

S C H I E T R O M A . Però il dibattito parlamentare serve anche a fissare lo spirito delle norme che si approvano. Quindi, anche se la mia proposta non viene accolta, a me basta che resti chiaro il fatto che intendiamo fare in modo che la deliberazione di cui all'articolo 9 abbia il massimo della pubblicità.

P R E S I D E N T E . Se precisissimo che la deliberazione deve essere opportunamente divulgata potrebbe andare, senatore Buccini?

B U C C I N I , *relatore alla Commissione*. Credo che la divulgazione sia nell'interesse delle Regioni. Noi, come giustamente lei ricordava, dobbiamo limitarci a fissare alcuni concetti giuridici.

P R E S I D E N T E . Allora, poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai vo-

9^a COMMISSIONE

65° RESOCONTO STEN. (23 luglio 1975)

ti l'emendamento al primo comma proposto dal relatore, per l'aggiunta della parola « gratuita ».

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento al terzo capoverso, secondo rigo, proposto dai senatori Del Pace ed altri, tendente a sopprimere la parola « omogenee ».

(È approvato).

PACINI. Ritiro gli altri emendamenti salvo quelli riferiti al quinto e all'ottavo comma, già illustrati.

BALBO. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento al quinto comma proposto dal senatore Pacini.

(È approvato).

Ricordo che vi è l'emendamento all'ottavo comma, proposto dallo stesso senatore Pacini, tendente a portare a 60 giorni il termine previsto.

ZUGNO. Sono favorevole perchè ritengo che si debba dare il tempo necessario agli interessati per far valere i propri diritti.

FERMARIELLO. Noi siamo più favorevoli ai 30 giorni.

BUCCHINI, *relatore alla Commissione*. Mi rimetto alla Commissione.

LOBIANCO, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo è favorevole ai 60 giorni.

ARTIOLI. Noi ci asterremo dalla votazione.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento all'ottavo comma proposto dal senatore Pacini.

(È approvato).

PISTOLESE. Dichiaro di astenermi dalla votazione dell'articolo, in relazione a quanto previsto dal sesto comma.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 9, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Data l'ora tarda, propongo di sospendere la seduta per riprenderla alle ore 16,30.

Poichè nessuno fa obiezioni, così rimane stabilito.

(La seduta è sospesa alle ore 13,15 e viene ripresa alle ore 17,15).

PACINI. Debbo informare la Commissione che è in corso una consultazione per accertare la possibilità di una migliore intesa su alcuni fra i più importanti emendamenti proposti. Pertanto, chiederei un'ulteriore sospensione della seduta per consentire gli incontri necessari al superamento di alcune difficoltà emerse anche nel corso dell'esame degli emendamenti presentati.

Potremo riprendere i nostri lavori anche più tardi, in modo da procedere, sulla base degli accordi che avremo raggiunto, più speditamente all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Sono d'accordo sulla proposta di sospensiva, anche per dirimere il grosso problema della interpretazione dell'articolo 103 del Regolamento e della sua applicabilità alla questione relativa all'articolo 2, del quale sono stato investito e che non pare sia molto semplice. Vorrei solo sapere se la prospettiva è quella di rinviare a più tardi oppure a domani.

PACINI. Siamo anche disposti a fare il massimo sforzo nella seduta di domani per arrivare alla conclusione.

BUCCHINI, *relatore alla Commissione*. Se fosse possibile proseguire nella discussione degli articoli, superare gli eventuali ostacoli e domani licenziare il disegno di legge, credo che sarebbe auspicabile per

9ª COMMISSIONE

65° RESOCONTO STEN. (23 luglio 1975)

tutti: altrimenti rischiamo di lasciare un lavoro a metà per riprenderlo alla riapertura dei lavori parlamentari dopo le ferie estive.

P R E S I D E N T E . Mi rimetto alla decisione della Commissione, richiamando l'impegno unanimemente assunto di definire questo disegno di legge.

Z U G N O . Riferendomi alla proposta del collega Pacini, vorrei far presente come il disegno di legge ci interessi in modo particolare, per cui o noi riusciamo ad approvarlo prima delle ferie estive per dare una prospettiva anche al mondo venatorio, oppure converrà rinviare tutto a settembre.

Dai dialoghi, dalle conversazioni svolte in via riservata e ufficialmente stamane in sede di Commissione, mi sembra che emerga la possibilità di risolvere il problema tra oggi e domani e quindi di approvare il provvedimento.

Ora, indubbiamente la proposta del collega Pacini si riferisce ad alcuni aspetti fondamentali del disegno di legge stesso, ed io ritengo che, piuttosto che perdere qui delle ore per discutere inutilmente, sia opportuno accettare la proposta di sospensione fino alle ore 18,30, per esempio, in modo che nel frattempo abbiamo modo di approfondire taluni punti delicati del testo formulato dalla Sottocommissione e quindi procedere nell'esame ulteriore degli articoli.

In sostanza, io mi associo alla proposta del collega Pacini, precisando che la sospensione deve intendersi fino alle 18,30; a quell'ora ci rivedremo in Commissione, valuteremo quello che si è fatto e assumeremo le nostre decisioni.

P R E S I D E N T E . Le ipotesi allora sono due: o alle 18,30 la Commissione avrà elementi sufficientemente chiari per andare avanti con l'articolo 10, oppure si andrà avanti con gli altri articoli, rinviando a domani l'articolo 10 e gli altri eventualmente lasciati in sospeso. Avverto, comunque, che non sarà possibile proseguire questa sera oltre una certa ora, per cui, o domani mattina facciamo in modo di essere puntuali

all'inizio della seduta ed allora la sospensione ha un senso, o altrimenti i lavori si fermano.

Poichè non si fanno obiezioni, sospendo nuovamente la seduta.

(La seduta è sospesa alle ore 17,30 e viene ripresa alle ore 18,50).

P R E S I D E N T E . Informo la Commissione che, pur non avendo potuto interpellare personalmente il Presidente del Senato, impegnato in una importante riunione, ho assunto le opportune informazioni nelle sedi competenti, le quali hanno confermato le più ampie riserve sulla possibilità di richiamo all'articolo 103 del Regolamento, nel senso che comunque il contrasto riguarda il problema interno al provvedimento, non esterno; a meno che la votazione eventuale degli articoli 19 e 20 non possa essere valutata tale da chiamare in causa l'articolo 103 del Regolamento stesso, e semprechè non ci siano riserve nella Commissione e non vietandolo la Commissione affari costituzionali, il cui parere riguarda il merito dell'emendamento, non il ricorso al Regolamento come tale.

A questo punto dobbiamo fare un discorso molto chiaro. Se il Governo, come ha preannunciato, rimane fermo sulle sue posizioni, le ipotesi sono due: o vogliamo che il disegno di legge venga rimesso all'esame dell'Assemblea (cosa che renderebbe impossibile l'approvazione dello stesso prima delle ferie estive), oppure, attraverso un opportuno ripensamento delle varie posizioni in ordine all'articolo 10, si conclude in sede deliberante la discussione.

Vogliamo concludere il nostro lavoro come avevamo previsto, oppure comprometterlo in altra sede? È una domanda che pongo perchè la Commissione si pronunci.

P A C I N I . Sono d'accordo con la proposta del Presidente, anche perchè mi rendo conto dell'esigenza del Governo, che forse non abbiamo valutato sufficientemente, di poter esaminare tutta la serie di emendamenti da noi predisposti nel loro complesso.

In conseguenza di tale carenza di tempo, ed anche per l'assenza del Ministro dall'Italia, il Sottosegretario non ha avuto la possibilità di sottoporre tutti gli emendamenti al giudizio del Ministro. Tanto meno, penso, può essere proficua una valutazione su proposte appena presentate.

Date tutte queste considerazioni, penso che sia preferibile, piuttosto che continuare, accogliere la proposta del Presidente per un rinvio dei lavori.

P R E S I D E N T E . Tengo a precisare che non ho fatto una proposta specifica di rinvio; ho solo prospettato alla Commissione la situazione in cui ci siamo venuti a trovare e le alternative che si pongono.

P A C I N I . Faccio allora proposta formale di un rinvio, che consenta al Governo di valutare nella loro completezza gli emendamenti presentati.

L O B I A N C O , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Il Governo resta fermo sulla posizione che ha già avuto modo di assumere in questa stessa sede, così come alla Camera dei deputati, per una definitiva abolizione dell'uccellazione.

Il Governo, attraverso le parole del Ministro Marcora, ha avuto modo di esprimersi in questo senso non solo in sede nazionale, ma anche in sede internazionale, in seno al Consiglio dei ministri dell'agricoltura della CEE. Per quanto concerne l'articolo 10 ho perciò avuto incarico di dire che qualora le proposte intese a prevenire l'ulteriore possibilità di esercizio dell'uccellazione non dovessero essere accolte dalla Commissione, sarò costretto a chiedere a nome del Governo la rimessione del disegno di legge all'Assemblea, dove ognuno dovrà assumere le proprie responsabilità.

Tale atteggiamento non deriva da alcuna posizione preconcepita sui problemi della legge-quadro sulla caccia, come dimostrano sia la rinuncia del Governo a presentare il proprio testo già elaborato, sia le prove di buona volontà fornite nella discussione degli articoli già approvati.

Z U G N O . Ritenevo che la lunga discussione sulla legge dell'uccellazione, che abbiamo avuto sia in sede di Sottocommissione che di Commissione, avesse avuto un esito, sia pure non definitivo, quanto meno tale da chiarire l'equivoco che, invece, vedo persistere tuttora. Perdura, infatti, l'equivoco pregiudizievole di continuare a considerare sullo stesso piano la pratica dell'uccellazione e la cattura di alcuni soggetti per ragioni amatoriali; fatto, questo, che consente, peraltro, anche la sopravvivenza di alcune fiere e mercati centenari che fanno parte della cultura italiana!

Non dimentichiamo che la cultura non è fatta solamente di letteratura: ci sono popolazioni, come nel Veneto, nella Toscana, nella Lombardia, legate ad una lunghissima tradizione per quanto riguarda fiere e mercati di uccelli.

Ebbene, ripeto, ritenevo che tale equivoco tra uccellazione e cattura di soggetti per ragioni amatoriali fosse — dopo una così lunga discussione — finalmente superato. Purtroppo ci siamo accorti che non è così.

A proposito di tale problema vorrei citare un documento del CIC (Comitato internazionale per la caccia) che, trattando della selvaggina migratoria, ad un certo punto raccomanda di contenere la forte pressione venatoria e di evitare le catture massive di uccelli, per evitare una caccia incontrollata. Ecco perchè abbiamo parlato di una caccia sportiva — così come si parla di pesca sportiva — che implica una limitazione nelle giornate e delle specie cacciabili, con l'ovvia abolizione di ogni rete intesa come mezzo di caccia.

È chiaro, però, che dopo l'abolizione di tale forma di cattura, non si può vietare anche la cattura di una minima quota di uccelli da servire per la caccia con appostamenti fissi: non possiamo condannare all'abbandono della loro attività seicentomila piccoli cacciatori — anziani, pensionati, persone fisicamente impedito — che non esercitano la caccia vagante.

A tal proposito si possono citare i tre decreti reali con i quali, nel Belgio, sono state consentite, nel 1974, alcune forme di cattu-

ra di uccelli: nel 1972, in quel paese, era stata abolita, in maniera indiscriminata, ogni forma di uccellazione. Due anni dopo, accortisi del grave errore commesso, le autorità belghe hanno emesso questi decreti per venire incontro, appunto, alle esigenze delle fiere, dei mercati e dei cacciatori con appostamenti fissi.

PRESIDENTE. Senatore Zugno, lei ha posto un problema che è ben presente alla Commissione. L'uccellazione, come tale, è una proposta limitata in analogia con altri discorsi. Comunque, terremo conto dei documenti da lei citati.

PISTOLESE. Indipendentemente dalla questione di merito, ampiamente sviluppata dai colleghi che mi hanno preceduto, e tenuto conto dei rilievi del Governo che indica la necessità di un ripensamento, penso che una ragione di principio ci induca a rinviare i lavori: il Presidente del Senato ha comunicato che l'Aula chiude i suoi lavori questa sera; le Commissioni riprenderanno a funzionare a partire dal 9 settembre, mentre l'Aula riaprirà il 23 settembre.

Con tutta la buona volontà, noi potremo continuare questa sera ad approvare qualche articolo del disegno di legge, ma esso dovrà essere rinviato necessariamente a settembre.

DEL PACE. Non nascondiamo la nostra delusione per questa situazione che impedisce l'approvazione di un disegno di legge che è venuto avanti con una elaborazione lunghissima, del cui impegno diamo atto al Presidente e al relatore. Pensavamo che si fossero colti gli elementi per un'ulteriore revisione che potesse tener conto sia di una tradizione che esiste nel nostro paese, sia della necessità di porre serie limitazioni, ma di fronte alla posizione del Governo e della maggioranza, noi ribadiamo l'esigenza che il disegno di legge rimanga in sede deliberante per i motivi già illustrati.

Ci auguriamo che la riflessione, imposta sia da parte del Governo che della maggioranza, su un argomento così scottante che va affrontato con serietà possa portare almeno

a soluzioni che siano non dico soddisfacenti per tutti, ma che non siano contemporaneamente punitive per una quantità di persone interessate.

La scelta è obbligata: o rinunciare alla sede deliberante o accettare una pausa di riflessione, la quale però potrebbe permetterci di andare avanti in alcune elaborazioni e formulazioni, sospendendo l'esame degli articoli che hanno bisogno di una seria riflessione.

Comunque, debbo con chiarezza affermare che avremmo preferito andare avanti con la formulazione faticosamente raggiunta, per dare una risposta, se non completamente positiva a tutti, che però certamente tenga conto della complessa situazione nazionale. Prendiamo atto di questa difficoltà che, sia ben chiaro, non viene da parte nostra.

ZUGNO. E neanche da parte nostra!

MAZZOLI. Io penso che la pausa di riflessione, prima che dalla comunicazione del Governo, sia stata causata da alcune questioni insorte questa mattina: la nuova formulazione dell'articolo 2 ed alcune nuove indicazioni da introdurre nell'articolo 6. Ho avuto occasione di dire che l'articolo 2 — per il quale vi sono state anche delle interpretazioni del Regolamento — non è un articolo marginale, ma costituisce un po' la spina dorsale del disegno di legge. Pertanto, una riflessione è necessaria, ripeto, per un provvedimento nel suo insieme meglio congegnato, e non vedo come, in questa situazione, si possa procedere nell'esame dei singoli articoli. Se si vuole mantenere il disegno di legge in sede deliberante occorre che si rifletta un po' su tutti gli argomenti posti.

BUCCHINI, relatore alla Commissione. Vorrei chiedere al rappresentante del Governo se, oltre alla questione sollevata sull'articolo 10, vi sono altri problemi che, a suo parere, meritano la stessa posizione definitiva; oppure se essa si limita all'articolo 10.

LOBIANCO, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Mi pare che il

9^a COMMISSIONE

65° RESOCONTO STEN. (23 luglio 1975)

Governo abbia collaborato con la presentazione di altri emendamenti. Non è che io possa preannunciare la mia posizione di principio e mi riservo di esprimerla di volta in volta. La questione che è stata posta costituisce un problema di base ed io mi auguro che si possa trovare un accordo così come è avvenuto per le altre questioni. Non ci sono comunque posizioni pregiudiziali.

B U C C I N I , *relatore alla Commissione.* Io volevo sapere se, sullo schema attuale, esistono problemi che hanno la stessa importanza di quello sollevato per l'articolo 10.

L O B I A N C O , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Senza esprimermi sugli altri emendamenti presentati, debbo dire che oltre quelli sull'articolo 10, ce ne sono altri riguardanti il problema delle riserve di caccia per cui si chiedeva un aumento di anni al fine di avere il tempo di adottare provvedimenti; esistono i problemi della nuova denominazione dell'Istituto di zoologia, dell'affidamento della vigilanza al Corpo forestale (che non può essere chiamato tale) e della sua collaborazione, poichè oltre a spegnere gli incendi è chiamato a difendere anche la natura.

B U C C I N I , *relatore alla Commissione.* Arrivati a questo punto, credo che le questioni sollevate in ordine all'articolo 10 siano tali, così come ci sono state presentate oggi, che a meno di un mutamento di parere da parte del Governo o che esso non cambi, saranno poste anche a settembre o ottobre. Si tratta, pertanto, di questioni di principio e non di aggiustamento.

Io vorrei fare brevemente la storia dell'articolo 10. In un primo momento, la Sottocommissione si era orientata per la caccia vagante e, soltanto a carattere eccezionale, per la caccia di appostamento senza richiamo. In un secondo momento, in seguito a suggeriti e contributi autorevoli ricevuti a livello di Sottocommissione, si è raggiunto un compromesso con il secondo comma dell'articolo 10 sulla base del quale si dava facoltà alle Regioni — e non l'obbligo — di usare e regolamentare i richiami vivi negli apposta-

menti, ma soprattutto si fissava il concetto che la materia veniva ordinata su conforme parere del Laboratorio di zoologia.

Si tratta di un compromesso su opposte tesi che si riproduce in ogni circostanza e questione riguardanti quest'articolo, e che ci sembrava accettabile.

Naturalmente, la posizione del Governo mette ora in difficoltà anche il relatore, perchè se essa rimane tale e domani si voterà sull'articolo 10, è evidente che con molta probabilità il Governo non si troverà isolato.

È vero che il senatore Mazzoli ha introdotto anche altri argomenti (quello relativo all'articolo 2 e alle riserve) che costituiranno motivo di contrasto, ma bisognerà pur scegliere, e l'unico problema è quello dell'articolo 2. Di conseguenza, se in seguito ai colloqui intervenuti fra la Presidenza e la Segreteria generale del Senato sembra che si debba far riferimento alla Giunta per il regolamento per l'interpretazione del richiamo all'articolo 103, e non alla Commissione affari costituzionali, ciò comporterà necessariamente anche un rinvio di questa parte. A mio avviso, però, ritengo che le posizioni siano definite e non vedo possibilità di ripensamenti. Se dobbiamo salvare la sede deliberante, non è detto che in questa sede non debbano uscire proposte che siano assoggettate a votazione finale dopo essere state discusse.

Voglio dire che se il rinvio dovesse essere deciso perchè ormai siamo presi dall'aria della smobilitazione, credo che dovremmo reagire ed affrontare il problema come se fossimo già a settembre, perchè non credo che da oggi ad allora cambi l'orientamento del Governo.

Rimane, in sostanza, da fare una verifica sull'articolo 10. Il compromesso che è stato raggiunto a livello di Sottocommissione sembra risolvere la questione di fondo perchè, come è stabilito all'articolo 5, qualsiasi altro mezzo di caccia oltre il fucile è vietato. Rimane però il problema dei richiami viventi, da usare o meno negli appostamenti. La Commissione deve dirimere questo punto, relativo all'articolo 10, e se sarà del parere che è valida la posizione del Governo continueremo la discussione in sede legislativa,

9^a COMMISSIONE

65° RESOCONTO STEN. (23 luglio 1975)

altrimenti passeremo alla sede referente e il provvedimento andrà in Aula.

Questo è il modesto avviso che in questo momento desidero esprimere, augurandomi, però, che la discussione possa continuare in sede deliberante.

PACINI. Intervengo per cercare di chiarire il pensiero che avevo molto affrettatamente esposto all'inizio della discussione. Concordo sostanzialmente con quanto ha or ora detto il relatore, però ho l'impressione che da parte del Governo non sia stato possibile dare sul problema e su tutti gli emendamenti una valutazione globale e completa, perchè effettivamente una parte degli emendamenti è stata elaborata questa mattina; quindi, il Sottosegretario certamente non ha avuto la possibilità di consultare in merito nè il Ministro, nè gli uffici legislativi del Ministero.

Se questa ipotesi è esatta, credo che non convenga questa sera fare una scelta, ma piuttosto convenga attendere un contatto più diretto e una maggiore disponibilità del Ministro.

Nel frattempo credo anche che non sia un'ipotesi ottimistica la possibilità di un ulteriore approfondimento da parte della Commissione, della Sottocommissione e di coloro che hanno elaborato gli emendamenti. Anche a voler insistere a continuare domani, penso che non avremmo ugualmente il tempo per un approfondimento serio e che ci ritroveremo nella stessa situazione di oggi, cioè a dover rinviare per salvare la sede legislativa e per salvare il lavoro svolto.

Il rinvio è, dunque, senz'altro opportuno perchè così chiariremo le intenzioni e gli obiettivi che vogliamo realizzare con gli emendamenti e consentiremo al Governo di sciogliere le riserve sugli articoli 10 e 14.

PRESDENTE. Il senatore Pacini ha voluto ulteriormente motivare l'opportunità del rinvio. Dobbiamo fermare la nostra attenzione sul fatto che ogni sforzo da parte della Commissione di mantenere la sede deliberante potrebbe essere compromesso se volessimo continuare a discutere sull'articolo 10; questo a prescindere dall'interpre-

tazione del Regolamento e dal parere che dovrebbe esprimere la 1^a Commissione e che potrebbe anche tardare.

A questo punto mi pare che la nostra posizione, pur con le riserve del relatore degne di ogni riguardo, appare molto chiara; è preferibile rinviare, ma una tale decisione non deve assolutamente apparire condizionata da pressioni esterne, bensì unicamente dalla volontà di un ulteriore impegno dal quale potrebbe anche derivare, soprattutto per quel che riguarda l'articolo 10, una convergenza di opinioni.

Potremmo continuare l'esame degli altri articoli, ma anche gli altri articoli hanno un addentellato diretto o indiretto con l'articolo 10 e ci ritroveremo ben presto di fronte alla necessità di un rinvio.

Ripeto, il nostro lavoro acquisterà un rilievo organico e definitivo scegliendo la via di un rinvio a settembre, che non abbia però il sapore di un condizionamento derivante da pressioni o sollecitazioni estranee. Certamente sarebbe stato preferibile come principio di affermazione generale se avessimo potuto approvare il provvedimento, ma tale affermazione vale già nel contesto del lavoro compiuto. La volontà di una disciplina a protezione della fauna appare chiara per chi sia a conoscenza dei nostri lavori e non si basi su supposizioni e su ciò che ancora non è stato nè approvato, nè deliberato.

LOBIANCO, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Vorrei soltanto aggiungere, anche per rispondere al senatore Zugno, che il Governo ha ritenuto di mantenersi in linea di coerenza con la legge sull'uccellazione votata in questa stessa Commissione.

Tale atteggiamento non deve interpretarsi come volontà di boicottare il provvedimento sulla caccia, perchè riguarda uno degli aspetti di tale provvedimento e concorda con la volontà di addivenire ad un testo definitivo evitando ogni possibile equivoco.

Richiamandomi alle osservazioni del Presidente, escludo fermamente che l'eventuale rinvio della discussione possa farsi risalire a pressioni o sollecitazioni di ambienti interessati estranei al Parlamento.

9ª COMMISSIONE

65° RESOCONTO STEN. (23 luglio 1975)

B U C C I N I , *relatore alla Commissione*. Torno a ripetere che, a mio avviso, anche a settembre ci ritroveremo di fronte al problema dell'uso dei richiami vivi negli appostamenti, dal momento che appare improbabile che il Governo modifichi il suo atteggiamento negativo. Del resto è da gennaio che stiamo discutendo sull'articolo 10 e lo stesso Governo è da tempo al corrente del compromesso a cui eravamo giunti sulla questione.

Tanto vale decidere fin d'ora la strada da seguire; è inutile nascondere la testa sotto la sabbia come gli struzzi e fingere di credere che tutto possa essere risolto a settembre. Ripeto, la posizione del Governo su questo punto appare assolutamente negativa.

A questo punto credo che il Governo, nella persona dell'onorevole Lobianco, non desideri nemmeno affermare che questa è una posizione che può modificare.

P R E S I D E N T E . Senatore Buccini, lei ha ragione quando dice che il problema lo ritroveremo alla ripresa dei lavori. Può anche darsi che la Commissione possa intervenire in favore della tesi del Governo e superare il problema della discussione in sede deliberante; così come può darsi che da qui a settembre ci si possa orientare secondo la tesi del senatore Pacini.

Z U G N O . Signor Presidente, mi consenta di intervenire ancora brevemente per dire che non è vero che la situazione odierna ce la ritroveremo immutata a settembre. La situazione potrà cambiare in relazione all'evoluzione dell'articolo 10, come del resto è avvenuto in Sottocommissione, dove, ad un certo punto, ci siamo convinti dell'opportunità dell'inserimento della disciplina dei richiami vivi. Purtroppo, in quella sede il Governo ha brillato per la sua assenza e non abbiamo avuto, quindi, la possibilità di un dialogo aperto con lo stesso su tale argomento.

Io sono convinto che al riguardo ci troviamo dinanzi ad un grosso equivoco: il Governo considera sempre uccellaggione anche la cattura di determinate specie in un determinato numero non a scopo di commercio. Io

ritengo, invece, che tra la cattura per richiami vivi, per fiere, eccetera, e l'uccellaggione ci sia una differenza profonda.

Inoltre non ritengo opportuno fare una scelta questa sera stessa perchè, in tal modo, potremmo trovarci in contrasto con la scelta che è stata fatta alla Camera dei deputati. È vero che non è ancora definitiva, ma non sarebbe assolutamente opportuno, ripeto, fare una scelta in contrasto con quanto deciso dall'altro ramo del Parlamento.

P R E S I D E N T E . La Camera dei deputati, senatore Zugno, può decidere in via autonoma, ma non in via definitiva.

Z U G N O . Lo so, però ritengo che, considerando ciò che è avvenuto alla Camera dei deputati e tenendo presente l'evoluzione che ha avuto l'articolo 10 qui in Senato, sia opportuno evitare di fare una scelta in questo momento, anche perchè dentro di me ho la convinzione che se si approfondisce quest'argomento non si può che essere convinti dell'opportunità di ammettere un minimo di richiami vivi. Sono d'accordo di subordinarlo a qualunque controllo, ma ritengo inammissibile che in un paese civile si stabilisca un principio assoluto di questo genere, quando, tra l'altro, non rientra nella competenza dello Stato ma in quella delle Regioni.

Ritengo perciò che sia opportuno prenderci il tempo necessario perchè il Governo approfondisca la questione e, tenendo eventualmente presente quello che avviene nell'altro ramo del Parlamento, si possa prendere una decisione più ponderata.

L O B I A N C O , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Vorrei precisare che il Governo non è stato invitato alle riunioni della Sottocommissione.

P R E S I D E N T E . Alle riunioni della Sottocommissione non è detto che debba partecipare il rappresentante del Governo.

Per quanto concerne, poi, la questione di subordinare la nostra decisione a quello che è avvenuto nell'altro ramo del Parlamento, ribadisco ancora una volta che la Camera è autonoma nelle sue decisioni, ma altrettanto

9^a COMMISSIONE

65° RESOCONTO STEN. (23 luglio 1975)

lo siamo noi. Se si fa una questione di riguardo per le decisioni adottate dall'altro ramo del Parlamento, si potrebbe osservare che in quella sede non si è tenuto conto, forse, di quella che è stata l'elaborazione fatta dal Senato in merito all'uccellazione.

A questo punto, perciò, ritengo sia opportuno mettere ai voti la proposta di rinviare la discussione nei termini e con le motivazioni esposti dal senatore Pacini, nel senso cioè che con questo non si vuole accantonare il problema, nè viene meno la volontà di giungere ad una soluzione.

Poichè nessuno chiede di parlare, metto ai voti la proposta di rinvio del seguito della discussione del disegno di legge.

(È approvata).

F E R M A R I E L L O . Signor Presidente, come è stato già detto dal senatore Del Pace, devo esprimere la nostra delusione perchè non si è potuti giungere alla conclusione della discussione di questo provvedimento, per cui resta in vita una legge permissiva, l'attuale, per quanto concerne la caccia, e perchè permane una situazione di caos.

P R E S I D E N T E . Senatore Fermariello, credo che la stessa delusione la provino tutti i componenti della Commissione.

T O R T O R A . Va detto pure che siamo un po' colpevoli di questa situazione perchè, alle volte, per un emendamento qualsiasi, che non riveste particolare importanza, abbiamo discusso anche due ore. Ora non si può andare sempre avanti così.

P R E S I D E N T E . È vero, senatore Tortora, ma la complessità della materia mi ha indotto a lasciare a tutti la più ampia libertà di discussione.

P A C I N I . Se mi consente, signor Presidente, mi permetto di suggerire l'opportunità di convocare la Sottocommissione nella

prima settimana di settembre, per avviare immediatamente un rapporto con il Governo ed accelerare i tempi, in modo che si possa poi discutere in Commissione sapendo già come stanno le cose.

B U C C I N I , *relatore alla Commissione*. Sono senz'altro d'accordo sulla proposta di far precedere la convocazione della Commissione, che dovrà affrontare di nuovo il problema, da una riunione della Sottocommissione perchè possa mettere a punto sia questa che altre questioni.

P A C I N I . Con la presenza di un rappresentante del Governo.

P R E S I D E N T E . D'accordo. A questo punto, mi permetto di rivolgere una raccomandazione ai rappresentanti dei vari Gruppi politici.

Ognuno è libero di fare quello che crede, ma se, dall'interno di questa Commissione o da parte dei singoli Gruppi, venisse data un'interpretazione diversa da quella che è stata la motivazione effettiva del rinvio della discussione del disegno di legge, credo che non si arrecherebbe vantaggio ad alcuno e non ne deriverebbe conferma della volontà di proseguire e concludere il dibattito a settembre.

Mi permetto di rivolgere quest'appello, nell'interesse della soluzione del problema, del lavoro compiuto e della volontà qui riaffermata di giungere ad una soluzione, pur condividendo con altri senatori la delusione per non aver potuto oggi concludere l'iter di questo provvedimento.

Il seguito della discussione dei disegni di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 19,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. GIULIO GRAZIANI